



COMUNE DI TREPPLO LIGOSULLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2021
N. 31 del Reg. Delibere

OGGETTO: D.LGS. 19/08/2016, N. 175 COME INTEGRATO CON IL D.LGS. 16/06/2017, N. 100 - ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE AL 31/12/2020

L'anno 2021, il giorno 17 del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Cav. Cortolezzis Luigi	Sindaco	Presente
Moro Mauro	Consigliere	Presente
Bellina Dario	Consigliere	Presente
Del Fabbro Simone	Consigliere	Assente
Craighero Fabrizio	Consigliere	Presente
Craighero Flavio	Consigliere	Presente
Maieron Boris	Consigliere	Assente
Lazzara Marzio	Consigliere	Presente
Urbano Fabio	Consigliere	Presente
Bulliani Michela	Consigliere	Presente
Morocutti Endo	Consigliere	Assente
Plazzotta Marco	Consigliere	Presente
Plazzotta Maicol	Consigliere	Presente

Fabiana Morocutti Assessore esterno (assente)

Assiste il Vice Segretario Giorgis Vanessa.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Cortolezzis Cav. Luigi nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Sindaco** illustra l'argomento all'ordine del giorno.

Ciò premesso il Consiglio comunale:

- **RICHIAMATE:**
la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Treppo Carnico dd. 27/09/2017, n° 27 e la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Ligosullo dd. 25/09/2017, n° 25, con le quali sono stati adottati gli atti di ricognizione straordinaria delle partecipate per i citati enti, cessati con il 31 gennaio 2018 e ai quali questo Comune è subentrato dal 1 febbraio 2018;
- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Treppo Ligosullo dd. 18/12/2018, n. 34, con la quale è stato adottato il primo atto di analisi/revisione ordinaria annuale delle partecipate;
- la deliberazione del Consiglio Comunale dd. 13/12/2019 n° 33, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale dd. 23/12/2020 n° 36, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che costituisce "decreto correttivo" del testo originario;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- *al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

RILEVATO che per effetto degli artt. 20 e 26 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2018 (e poi annualmente entro il 31 dicembre) il Comune deve provvedere ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

- ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle fattispecie descritte ai due precedenti paragrafi;*
- b) *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;*

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la revisione/analisi periodica è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO lo specifico documento dd. 23/11/2021 avente per oggetto "*Società partecipate: revisione periodica – analisi assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune al 31.12.2020*", comprendente una parte tecnica relativa agli atti istruttori - con particolare riguardo alle analisi e valutazioni effettuate sulle partecipazioni dell'ente – e una parte relativa alle proposte al Consiglio comunale;

VISTO l'esito dell'analisi effettuata, come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale e considerato che non vi sono sostanziali variazioni rispetto all'esito della ricognizione straordinaria;

VISTA altresì la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione, allegato "B" alla presente deliberazione;

VISTO il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000 espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO l'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003;

Il **Sindaco**, constatato che non ci sono interventi, pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con voti favorevoli n. 8 (otto) e n. 2 (due) astenuti (Plazzotta Marco, Bulliani Michela) espressi per alzata di mano dai 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti, per quanto attiene l'atto in adozione;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, per quanto previsto con gli articoli 20 e 26 del D.Lgs. 175/2016, l'allegato "A" alla presente deliberazione avente per oggetto: "*Società partecipate: Revisione periodica – Analisi assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune al 31.12.2020*", e l'allegato "B" avente ad oggetto la "*Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione con riferimento al 31.12.2020*", allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) In dipendenza dell'esito dell'analisi in argomento, della quale si fanno propri i contenuti, di confermare il mantenimento della **partecipazione diretta** per le seguenti società:

- CAFC S.p.A
- Escomontagna FVG S.r.l.
- Società Elettrica Coop. ALTO BUT SECAB
 - dando nel contempo atto che la partecipazione in CAFC comporta la **partecipazione indiretta** nella controllata FRIULAB Srl e, per un valore irrisorio, nella Banca di Cividale, in relazione alla quale il Cafc ha deliberato la dismissione in data 22.09.2017;

3) Di disporre che:

- la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune;
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, mediante la specifica procedura informatica;
 - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti pubblicata nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito comunale;
- 4) Con voti favorevoli n. 8 (otto) e n. 2 (due) astenuti (Plazzotta Marco, Bulliani Michela) espressi per alzata di mano dai 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto con l'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Cortolezzis Cav. Luigi

Il Vice Segretario
F.to Giorgis Vanessa

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 20/12/2021 al 04/01/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Treppo Ligosullo, li 20/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Silvia Genovese

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/12/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 20/12/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Silvia Genovese

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 20/12/2021

Il Responsabile del Procedimento
Silvia Genovese

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SILVIA GENOVESE

CODICE FISCALE: GNVSLV82T49L195S

DATA FIRMA: 20/12/2021 11:01:33

IMPRONTA: 27F3B8DAB53DCEC684D0E9714859ECE3C4E9A089C728CB8E454C8BB68330185D
C4E9A089C728CB8E454C8BB68330185DB617027735B9FD30F0D52B8D367DCE5C
B617027735B9FD30F0D52B8D367DCE5C90FD466D00FF3173A42E9001C5FB15F2
90FD466D00FF3173A42E9001C5FB15F24F7533F87B3DDB39DA2859C411A9F531